## ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 20 luglio 2000, prot. n. 1528.

**D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento generale sui lavori pubblici - Applicabilità in Sicilia.**

*Alle Amministrazioni comunali*
*Alle Province regionali*
*Agli Uffici del Genio civile*
*All'Ufficio del Genio civile OO.MM.*
*Agli Istituti autonomi case popolari*
*All'Ente acquedotti siciliani*
*Alle Unità sanitarie locali*
*All'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici*
*All'Ispettorato regionale tecnico*
*Ai gruppi di lavoro amministrativi e tecnici dell'Assessorato dei lavori pubblici*
e, p.c. *Alla Presidenza della Regione*
*Agli Assessorati regionali*

Con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 2000, è stato emanato il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Il suddetto regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 109/94 cit., il 28 luglio p.v.

Detto regolamento, secondo le indicazioni acquisite in sede consultiva, non trova applicazione in Sicilia ad eccezione delle disposizioni di attuazione della legge che disciplinano materie che non sono di competenza del legislatore regionale o che la legislazione regionale non ha normato (p. es., gli artt. 93 - 97 sulle riunioni di imprese, sui consorzi stabili di imprese, etc.; gli artt. 149 - 151 sull'accordo bonario e la definizione delle controversie.

Non trovano, altresì, applicazione in Sicilia le abrogazioni di norme di leggi o di regolamenti statali che trovano applicazione nell'ordinamento giuridico siciliano in quanto richiamati da norme di leggi regionali tuttora vigenti. In particolare, trovano tuttora applicazione sia il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche sia il D.M. 23 maggio 1895 che, pur abrogati nel resto d'Italia, dall'art. 231, lett. b) e c), del D.P.R. n. 554/99, trovano tuttora applicazione in Sicilia facendo parte dell'ordinamento giuridico siciliano per effetto del rinvio operato dalle disposizioni di leggi regionali (cfr. artt. 5 bis, comma 4; 6; 22, comma 2; 23, commi 4 e 6; 25 e 39 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche e integrazioni).

Identiche considerazioni vanno formulate in ordine al regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge quadro, emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 2000 (che entrerà in vigore il 23 luglio p.v. ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge).

Invero neanche quest'ultimo trova applicazione in Sicilia atteso che con legge regionale, tuttora vigente (cfr. art. 9, legge regionale n. 21/73), in Sicilia è stato recepito il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 recante il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici che, quindi, fa parte integrante del vigente ordinamento giuridico siciliano.

Pertanto, fino a quando non interverrà una legge regionale di recepimento dei principi della legge quadro e quindi dei regolamenti dinanzi citati, continueranno ad essere applicate le norme di legge regionale, ivi compresi i superiori atti normativi statali da queste richiamati, anche se abrogati nel resto d'Italia.

Giova in proposito ricordare che la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno u.s. ha approvato il D.D.L. "Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi", con il quale, appunto, si recepiscono le disposizioni della legge quadro con modifiche ed integrazioni e le relative norme regolamentari.

*L'Assessore:* LO GIUDICE

**(2000.29.1647)**